



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N.316

316/1

La Commissione Accordi Economici, nelle riunioni tenute a Roma il 18 e 19 Giugno 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Godspower NWIGWE IKECHUKWU/A.S.D.CITTA' DI SIRACUSA già A.C.PALAZZOLO

La Commissione Accordi Economici,

- letti gli atti del procedimento;
- preso atto di quanto rilevato dalla Procura Federale, secondo cui: “Giova evidenziare che il sig. CUTRUFO Gaetano, disconosceva sia la firma apposta sul contratto di euro 7.500,00, prodotto dal calciatore NWIGWE durante la sua audizione che la sottoscrizione del modulo dell’accordo economico, euro 23.969,03 del 30.11.2012, così come si evince dall’allegata dichiarazione [Cfr All. n. 7, pag. 76]”;
- attesa l’impossibilità per la C.A.E. di attivarsi con attività e mezzi istruttori in ordine ai dedotti disconoscimenti di firma e le relative falsità;
- rilevato che, in ogni caso, non risulta raggiunta la prova in ordine alla domanda del reclamante;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo e dispone nuovamente l’invio degli atti alla Procura Federale in ordine agli eventuali profili disciplinari, ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

Dichiara incamerarsi la tassa reclamo versata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Felipe ARTIERO/U.S.D.FABRIZIO CALCIO A/5 2007

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/04/2015 la sig. Felipe ARTEIRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.FABRIZIO C/5 2007 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.700,00 maturata fino al mese di Dicembre 2014, in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D. FABRIZIO C/5 2007 al pagamento in favore del sig.Felipe ARTEIRO della somma di €.2.700,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DELLA CALCIATRICE Anita CARROZZI/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/02/2015 la sig.na Anita CARROZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.950,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.550,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Anita CARROZZI della somma di €.550,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Emidio NICOLAI/A.S.D.SULMONA CALCIO 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/02/2015 il sig.Emidio NICOLAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.306,32 maturata fino al mese di Dicembre 2013 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 al pagamento in favore del sig.Emidio NICOLAI della somma di €.2.306,32. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SORRENTINO/A.S.D.SULMONA CALCIO 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/02/2015 il sig.Giuseppe SORRENTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.200,00.La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SULMONA CALCIO 1921 al pagamento in favore del sig.Giuseppe SORRENTINO della somma di €.2.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo ALESSANDRONI/PIACENZA CALCIO 1919 S.S.D.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/03/2015 il sig.Lorenzo ALESSANDRONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società PIACENZA CALCIO 1919 S.S.D.R.L. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di aver percepito rate per €3.000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società PIACENZA CALCIO 1919 S.S.D.R.L. al pagamento in favore del sig.Lorenzo ALESSANDRONI della somma di €4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo VIANELLO/S.S.D.UNIONE TRIESTINA2012 a.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/03/2014 il sig.Filippo VIANELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €19.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.322,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.UNIONE TRIESTINA 2012 a.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo VIANELLO della somma di €6.322,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANFRE'/A.S.D.COMPR.MONTALTO UFF.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/04/2015 il sig.Vincenzo MANFRE' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.COMPR.MONTALTO UFF. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.750,00 relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 maturati e non percepiti. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.COMPR.MONTALTO UFF..al pagamento in favore del sig.Vincenzo MANFRE' della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Giordano CASCIANI/A.S.D.MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/03/2015 il sig.Giordano CASCIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.320,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.680,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Giordano CASCIANI della somma di €.1.680,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BROSO/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/03/2014 il sig.Antonio BROSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.101,30 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.000,00, maturata fino al mese di Dicembre 2014 ,in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig.Antonio BROSO della somma di €.2.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MORO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/03/2015 il sig.Marco MORO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.4.754,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.706,00,maturata fino al mese di Dicembre 2014, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig.Marco MORO della somma di €.4.706,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso PALAVISINI/A.C.BASTIA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/02/2015 il sig.Tommaso PALAVISINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.BASTIA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.050,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.350,00.

La Società non faceva pervenire alcun documento in propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.BASTIA 1924 al pagamento in favore del sig.Tommaso PALAVISINI della somma di €.1.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Loris FORMUSO/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/02/2015 il sig.Loris FORMUSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.10.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.300,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig.Loris FORMUSO della somma di €.2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LOIODICE/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/03/2015 il sig.Giuseppe LOIODICE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.800,00 relativa ai mesi di Settembre-Ottobre-Novembre 2014.

La Società non faceva pervenire alcun documento in propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento in favore del sig.Giuseppe LOIODICE della somma di €.1.800,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE ALEX VOLPATO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/03/2015 il sig.Alex VOLPATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA 1925 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.10.808,19 maturata a suo dire alla data di presentazione del ricorso.

E' chiaro che il ricorso riporta un errore sulla richiesta totale della cifra maturata e non percepita.

Rileva preliminarmente la Commissione, che la richiesta del calciatore, così come formulata,non può essere accolta, per indeterminatezza della domanda.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile per indeterminatezza esatta della domanda, il ricorso presentato dal Sig. Alex VOLPATO nei confronti della Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1924 A.r.l.

Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele VENTURI/F.C.ATLETICO MONTICHIARI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/03/2015 il sig.Gabriele VENTURI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.ATLETICO MONTICHIARI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15

Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.800,00 maturata alla data di presentazione del ricorso.

Si rileva preliminarmente che in data 16/06/2015 il ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PASTORE/S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/04/2015 il sig. Pietro PASTORE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma.

Si rileva preliminarmente che in data 16/06/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

18) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca DRAGHETTI/S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/02/2015 il sig. Gianluca DRAGHETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.500,00 maturata fino al mese di dicembre 2014, in quanto poi svincolato.

La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gianluca DRAGHETTI della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale PERNASILIO/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/02/2015 il sig.Pasquale PERNASILIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di aver percepito rate per €.1.850,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.367,73 maturata fino al mese di dicembre 2014, in quanto poi svincolato..La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Pasquale PERNASILIO della somma di €.1.367,73. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Marco TESTA/S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/04/2015 il sig.Marco TESTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di non aver ricevuto rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.TERRACINA CALCIO 1925 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Marco TESTA della somma di €.6.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e

firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MANCO/S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/02/2015 il sig.Gaetano MANCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.Precisando di non aver ricevuto rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 14/05/2015 faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'Art.25bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI al pagamento in favore del sig.Gaetano MANCO della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Pierfrancesco AGOSTI/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/03/2015 il sig.Pierfrancesco AGOSTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.5.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Pierfrancesco AGOSTI della somma di €.2.100,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BURATO/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/03/2015 il sig.Andrea BURATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.4.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.750,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea BURATO della somma di €.2.750,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro SORRENTINO/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/04/2015 il sig.Gennaro SORRENTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 .Precisando di aver percepito rate per €.5.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Gennaro SORRENTINO della somma di €.2.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio URSINI/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/04/2015 il sig.Alessio URSINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.200,00, relativa ai mesi di Settembre-Ottobre-Novembre 2014.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig.Alessio URSINI della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26)RICORSO DEL CALCIATORE Alejandro Matias CALABUIG/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con ricorso notificato 18/2/2015 Alejandro Matias CALABUIG esponeva di aver concluso con l'ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico, per la stagione sportiva 2014/2015, con un compenso annuo di €. 21.394,40, precisando che in data 3/12/2014 era stato messo in lista di svincolo e che avendo percepito un acconto di €. 4.000,00, era residuo, per l'effetto, un credito a favore di esso ricorrente, del complessivo importo di €. 3.779,78.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della Società al pagamento del suindicato importo.

Si costituiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, eccependo di aver effettuato tre versamenti a favore del calciatore, come era desumibile dalle ricevute del 4/11 e del 27/11/2014 per l'ammontare complessivo di €. 5.500,00, con la conseguenza che il debito residuo doveva identificarsi nel minor importo di €. 918,32.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano ritualmente osservati gli adempimenti previsti dalla normativa N.O.I.F.

Passando all'esame del merito, affermata la piena validità ed efficacia della trasmissione della memoria a mezzo posta certificata, alla quale va riconosciuta una valenza probatoria analoga a quella dell'ordinaria notifica, si osserva che il ricorrente ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni, asseritamente a sua firma, apposta alla ricevuta del 28/11/2104 di €. 2.000,00.

Ne consegue che, in difetto di ogni e qualsiasi riscontro obbiettivo della riferibilità della firma al CALABUIG rilevando che è preclusa a questa Commissione ogni accertamento al riguardo -, il credito del ricorrente risulta accertata nella misura richiesta dall'esponente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Alejandro Matias CALABUIG della somma di €.3.779,78. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DEL CALCIATORE Mirko BARBAGLI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/04/2014 il sig.Mirko BARBAGLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.22.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna controdeduzione nei termini previsti. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Mirko BARBAGLI della somma di €.22.900,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

28) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo ANTONELLI/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/03/2015 il sig.Filippo ANTONELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna controdeduzione nei termini previsti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo ANTONELLI della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

29) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano BERNARDI/A.C.ISOLA LIRI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/02/2015 il sig. Stefano BERARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.ISOLA LIRI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C. ISOLA LIRI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Stefano BERARDI della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

30) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/01/2015 il sig. Lorenzo FRANZESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.750,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Lorenzo FRANZESE della somma di € 2.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

31) RICORSO DEL CALCIATORE Braha VISAR/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/03/2015 il sig. Visar BRAHA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 1.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 900,00 relativa ai mesi di Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2014.

Rileva preliminarmente la Commissione, che la Raccomandata A.R. contenente il ricorso inviata alla Società è stata spedita ad indirizzo errato. Infatti da accertamenti effettuati presso l'anagrafica federale la Società stessa risulta aver cambiato il proprio recapito postale in data 14/01/2015.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Visar BRAHA nei confronti della Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.

32) RICORSO DEL CALCIATORE Mateusz Janusz BABIECZKO/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/03/2015 il sig. Janusz Mateusz BABIECZKO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 1.000,00 relativa ai mesi di Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2014.

Rileva preliminarmente la Commissione, che la Raccomandata A.R. contenente il ricorso inviata alla Società è stata spedita ad indirizzo errato. Infatti da accertamenti effettuati presso l'anagrafica federale la Società stessa risulta aver cambiato il proprio recapito postale in data 14/01/2015.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Janusz Mateusz BABIECZKO nei confronti della Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.

33)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo CRINO'/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/02/2015 il sig.Filippo CRINO' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera cifra.

Rileva preliminarmente la Commissione, che la Raccomandata A.R. contenente il ricorso inviata alla Società è stata spedita ad indirizzo errato. Infatti da accertamenti effettuati presso l'anagrafica federale la Società stessa risulta aver cambiato il proprio recapito postale in data 14/01/2015.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Filippo CRINO' nei confronti della Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.

34)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola DE SANTIS/U.S.D.SAN SEVERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/01/2015 il sig.Nicola DE SANTIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €5.420,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.080,00

Rileva preliminarmente la Commissione, che la Raccomandata A.R. contenente il ricorso inviata alla Società è stata spedita ad un indirizzo errato. Infatti da accertamenti effettuati presso l'anagrafica federale la Società stessa risulta essersi iscritta al Campionato Nazionale di Serie "D" per la Stagione Sportiva 2013/14 indicando come indirizzo postale U.S.SAN SEVERO-Via San Giuseppe,29-71016 SAN SEVERO

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig.Nicola DE SANTIS nei confronti della Società U.S.SAN SEVERO. Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.

35)RICORSO DEL CALCIATORE Luca DELLA MAGGIORA/U.S.D.FOLGORE CARATESE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/02/2015 il sig.Luca DELLA MAGGIORA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 18.920,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €1.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €8.367,89, maturata fino al mese di Dicembre 2014, in quanto poi svincolato.

Si rileva preliminarmente che in data 24/06/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 30 Giugno 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Antonio Cosentino